

N. R.G. 2694/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 2694/2024 R.A.C.C., vertente

TRA

M.C. (c.f. ...) residente in (...) ed elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio
dell'Avv. P.P. (c.f. ...), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO



BANCA SPA, partita IVA di Gruppo (...), c.f. (...), (G.B.M.) con sede legale in (...) in persona dei suoi Procuratori speciali *pro tempore* dott. V.T. e dott. M.L., in forza dei poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 7.6.24, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. C.L. (c.f. ...) e dall'Avv. M.G. (c.f. ...) – con studio in (...) (Tel. ...- Fax. ...), ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

RESISTENTE

avente ad oggetto: segnalazioni CTC;

conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegata alla presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19.09.2024 M.C. conveniva in giudizio BANCA S.P.A. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:



• *dichiarare illegittime le segnalazioni di “inadempimenti/ritardi” operate dalla BANCA S.p.A., in persona del suo legale rappresentate p.t. ed associate al nominativo dell'odierno attore presso la CTC (all. 2) per i motivi tutti indicati innanzi e per violazione degli articoli di legge innanzi richiamati e, per l'effetto ordinare alla BANCA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., (Partita IVA Gruppo IVA (...); C.F N. iscr. R.I. di ...) con sede legale in (...) (PEC ...) di provvedere alla cancellazione delle predette segnalazioni negative di “inadempimenti/ritardi” operate da essa banca/finanziaria oggi resistente ed associate al nominativo del ricorrente presso la CTC – giusta visura allegata al n. 2 del fascicolo di parte ricorrente ed innanzi richiamata - in quanto illegittime ovvero emettere i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio di cui innanzi.*

Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi della presente procedura, oltre S.G., IVA e CAP come per Legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”

La ricorrente ha allegato: di aver stipulato con BANCA S.P.A. contratto di finanziamento di credito al consumo (in particolare contratto di prestito personale n. ...) in data 2.3.2022; di aver appreso, da una visura CTC, di essere stata segnalata presso la relativa Centrale Rischi per “inadempimenti/ritardi”; che le predette segnalazioni sono state effettuate dalla banca resistente.

Parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità delle predette segnalazioni per mancanza del preavviso antecedente alla prima segnalazione, così come imposto dall'art. 4, co.



7, Codice di Deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante della Privacy, nonché dall'art. 125 TUB; data tale illegittimità, M.C. ha domandato di ordinarne la cancellazione, in quanto lesiva della propria immagine.

Con comparsa del 27.01.2025 si costituiva BANCA S.P.A.

La BANCA sosteneva che la cliente, a causa di ripetuti ritardi nei pagamenti, a seguito di vari solleciti, decadeva dal beneficio del termine, come da comunicazione del 15.9.22 (doc. 4 parte resistente).

Nella stessa comunicazione BANCA avrebbe preavvisato il cliente che in difetto di pagamento avrebbe disposto senza ulteriore avviso il passaggio a sofferenza della posizione con la conseguente segnalazione alla Centrale Rischi.

La BANCA ha sostenuto che tale comunicazione veniva inviata anche a mezzo SMS (doc. 5) nel mese di Maggio del 2022 all'utenza telefonica corrispondente a quella fornita in sede di sottoscrizione del contratto.

La banca resistente concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.

Sulla base della documentazione in atti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2025.

La domanda deve essere accolta.

La ricorrente non ha mai negato né il debito né il ritardo nei pagamenti, riconoscendo di aver sottoscritto un piano cambiario di rientro in data 12.10.2022,



ma lamenta l'omessa comunicazione del preavviso di segnalazione invocando l'applicazione delle seguenti disposizioni:

-art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 (c.d. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia), il quale recita: *"Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato"*; analoga norma si ritrova nell'art. 4 del provvedimento 12 settembre 2019, n. 163 - Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti;

-art. 125 TUB, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. n. 141 del 2010, il quale recita: *"I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"*.

Per le Centrali Rischi Finanziarie private, che agiscono in forza di specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali e dell'informativa ex art. 13 del D.Lg. 196/2003 e dell'art. 5 del c.d. Cod. Deontologico che i clienti sottoscrivono unitamente alla sottoscrizione del contratto di prestito, non valgono gli stessi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ragione per cui anche il solo mancato pagamento di rate pur di modesto importo, legittima la



banca a svolgere la relativa comunicazione al SIC (senza che l'istituto bancario incorra in alcuna responsabilità contrattuale) e il singolo SIC a segnalare l'insolvenza (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 29896/2018).

L'avviso di segnalazione in esame ha natura recettizia, in quanto diretto alla persona dell'interessato e volta a manifestare la decisione dell'intermediario di provvedere alla sua classificazione come "cattivo debitore". L'avviso risulta dunque soggetto alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., sicché l'efficacia della dichiarazione di "avviso" si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario medesimo (v. Cass. n. 14685/2017).

Parte resistente ha sostenuto che l'avviso fosse contenuto nella missiva del 15.9.2022, come esposto in premessa, e che valesse come preavviso di segnalazione anche il messaggio SMS, asseritamente spedito nel mese di maggio 2022, come da schermata prodotta sub doc. 5.

La ricorrente ha contestato la ricostruzione avversa, sostenendo la mancata prova dell'invio e della ricezione della raccomandata, nonché la valenza probatoria della schermata prodotta sub doc. 5.

Orbene, pur rilevando che parte resistente abbia fornito piena prova della spedizione del preavviso di segnalazione, dall'esame della documentazione in atti non è possibile ravvisare l'effettiva data di invio della prima segnalazione, sicché non è dato comprendere se la stessa sia stata effettuata prima o dopo i solleciti prodotti dalla resistente.



L'onere della relativa prova gravava sulla banca resistente, posto che la M.C. ha precisamente contestato il mancato preavviso nei termini di legge.

La resistente non ha allegato alcunché in ordine alla data della prima segnalazione, onde verificare il rispetto dell'obbligo di preavviso.

Né risulta possibile accertare la data di prima segnalazione dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente.

Parte resistente, a sostegno della legittimità della propria condotta, ha ulteriormente sostenuto che la carenza formale del preavviso non implica necessariamente l'illegittimità della segnalazione, giacché, nel valutare le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di preavviso, si deve valutare anche il comportamento del debitore in relazione alla conoscenza di proprie inadempienze suscettibili di segnalazione (v. Tribunale di Savona 13.1.2020, Tribunale di Viterbo 19.7.2019).

Orbene, analizzando la condotta sostanziale della debitrice, risulta pacificamente dalla lettura degli atti che in data 12.10.2022 le parti provvedevano a rimodulare la posizione debitoria della M.C.; la stessa ha prodotto prova dei successivi pagamenti; è dunque ragionevole ritenere che la stessa avrebbe potuto concordare tale piano di rientro ancora prima, ove adeguatamente avvisata, posto che, ancora, non vi è alcuna allegazione né prova della data di prima segnalazione, prova che, si ribadisce, avrebbe dovuto fornire parte resistente.

Per tutte le predette ragioni la domanda attorea deve essere accolta.

Va rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dalla ricorrente per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.09.2025, rilevata la mancata prova degli elementi oggettivi e soggettivi a fondamento dell'asserita



responsabilità aggravata (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13315 del 19/05/2025, secondo cui <<In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.>>).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento della domanda attorea, dichiara illegittime le segnalazioni di “inadempimenti/ritardi” operate dalla BANCA S.P.A ed associate al nominativo di M.C. presso la CTC e, per l'effetto, ordina alla BANCA S.P.A. di provvedere alla cancellazione delle predette segnalazioni negative di “inadempimenti/ritardi” operate dalla resistente ed associate al nominativo della ricorrente presso la CTC;

condanna BANCA S.P.A. al pagamento in favore di M.C. della somma di € 518,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Pescara, 05/01/2026

Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani

